

REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006 e (CE) n. 377/2008 per quanto riguarda la classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 577/98 è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 530/1999 è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni⁽⁴⁾ e mediante il regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni⁽⁵⁾.

(2) Negli allegati di tali regolamenti attuativi si fa riferimento alla classificazione internazionale tipo delle professioni, l'«ISCO-88», o alla versione europea di tale classificazione, in appresso «ISCO-88 (COM)».

(3) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo delle professioni finora in uso (ISCO-88) allo scopo di disporre di una classificazione più efficace che possa es-

sere utilizzata dai singoli paesi nel prossimo ciclo di censimenti demografici e dalle amministrazioni nazionali del lavoro, nonché nell'ambito di altre applicazioni orientate al cliente. Al fine di garantire la comparabilità dei dati sulle professioni degli Stati membri dell'UE con quelli del resto del mondo è necessario utilizzare la classificazione riveduta (ISCO-08) nelle principali indagini del sistema statistico europeo per la raccolta di dati sulle professioni prima del nuovo ciclo di censimenti demografici previsto per il 2011.

(4) La definizione di una classificazione tipo riveduta delle professioni rende necessario modificare segnatamente i riferimenti a ISCO-88 e alla versione europea di questa classificazione ISCO-88 (COM). Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006 e (CE) n. 377/2008.

(5) È opportuno scegliere possibilmente lo stesso anno come primo anno di riferimento per la trasmissione dei dati ISCO-08 per tutti i settori statistici interessati, tenendo conto del prossimo ciclo di censimenti il cui anno di riferimento è il 2011. Come primo anno di riferimento per la trasmissione dei dati sulle professioni conformemente a ISCO-08 si raccomanda pertanto di utilizzare il 2011, tranne che per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni, a cadenza quadriennale, che utilizzerà questa classificazione già nel 2010.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1738/2005, allegati I, II e III, il termine «ISCO-88 (COM)» è sostituito da «ISCO-08».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 698/2006 il termine «ISCO-88 (COM)» è sostituito da «ISCO-08».

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 377/2008 il termine «ISCO-88 (COM)» è sostituito da «ISCO-08».

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
